

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DI AMBIENTE S.P.A. – DURATA 24 MESI CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DI 12 MESI OLTRE EVENTUALE PROROGA TECNICA E QUINTO D’OBBLIGO – IMPORTO A BASE D’ASTA € 304.200,00 OLTRE I.V.A. – C.I.G. 9902411012

1) OGGETTO

Costituisce oggetto della presente procedura l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per il personale di Ambiente S.p.A. da erogarsi mediante buoni pasto elettronici. Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi commerciali convenzionati individuati nel territorio dei comuni di Pescara, Chieti, Montesilvano, Città Sant’Angelo, Spoltore, San Giovanni Teatino, Francavilla.

Il fabbisogno mensile è di circa 6500 buoni pasto elettronici.

2) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà prevedere, ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii, l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a mezzo di buoni pasto elettronici attraverso esercizi che possiedano i requisiti di cui all’art. 4 del D.P.C.M. del 18/11/2005.

L’aggiudicatario dovrà:

- garantire che il buono pasto consenta all’utente di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono stesso, attualmente fissato in € 1,00;
- fornire, gratuitamente entro la data di avvio del servizio, le tessere magnetiche (o carte elettroniche o badge) che dovranno riportare le seguenti informazioni minime:
 - denominazione e logo di Ambiente S.p.A.;
 - numero di serie della carta;
 - nome e cognome del dipendente assegnatario della carta;
- garantire la sostituzione gratuita delle carte in caso di smarrimento, danneggiamento o malfunzionamento;
- fornire un numero di carte “bianche” (non inferiore a 30) da attivarsi di volta in volta e solo per il tempo necessario alla sostituzione delle carte danneggiate, in modo da consentire comunque ai lavoratori di poter usufruire del servizio;
- garantire l’avvio del servizio (consegna ed attivazione delle card, installazione dei POS presso gli esercizi convenzionati, messa a disposizione del sistema di gestione delle carte) entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o, in pendenza, dalla data della richiesta di attivazione del servizio.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a evadere tutti gli ordini (di qualunque entità) entro il termine massimo di 4 giorni lavorativi dalla data di caricamento dell'ordine sul portale.

2.1 Caratteristiche minime dell'applicativo di gestione.

L'applicativo per la gestione del servizio dovrà:

- essere disponibile tramite web e compatibile con i principali browser e non dovrà prevedere l'installazione di moduli aggiuntivi, ad eccezione della postazione abilitata alla memorizzazione delle carte elettroniche;
- consentire l'aggiornamento in tempo reale dei consumi effettuati;
- consentire la gestione diretta delle carte da parte dell'Ufficio del Personale di Ambiente S.p.A.;
- consentire le funzioni di controllo e monitoraggio delle singole card;
- consentire l'elaborazione dei dati relativi ai buoni pasto erogati. Mensilmente l'Ufficio Acquisti di Ambiente S.p.A. emetterà un ordine di acquisto redatto secondo le modalità richieste dal portale.

3) DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, laddove ne ricorrano i presupposti, dalla data di comunicazione di efficacia della aggiudicazione definitiva oppure dalla diversa data di attivazione del servizio.

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale (L.R. Abruzzo del 21.10.2013, n. 36) è stato costituito l'ambito territoriale ottimale per la gestione del ciclo dei rifiuti. L'istituzione di tale Ambito potrà comportare la riorganizzazione degli affidamenti, con la conseguente eventuale decadenza dei contratti in essere. In ragione di ciò, a seguito della eventuale decadenza dell'affidamento a Ambiente S.p.A per il servizio di gestione dei rifiuti per la città di Pescara e per i comuni soci per i quali effettua il servizio, Ambiente S.p.A si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza che ciò possa dare luogo per l'aggiudicatario ad alcun titolo, diritto o ragione di indennizzo o risarcimento senza nulla opporre ed eccepire.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi.

L' esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- riduzioni o incrementi del personale impiegato derivante da variazioni dell'organizzazione del servizio o da nuovi assetti societari.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

4) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di aggiudicazione seguirà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii), secondo i criteri specificati nel punto 17 del disciplinare di gara.

5) PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario 60 gg d.f.f.m.

Il pagamento sarà subordinato alla comunicazione da parte dell'aggiudicatario del conto corrente dedicato (numero di conto e dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto), in conformità a quanto previsto dalla Legge n°136/2010 e ss.mm.ii., nonché all'esito positivo delle verifiche previste dall'art. 48 bis del DPR 602/1973.

6) REVISIONE PREZZI

Conformemente al principio, strumentale rispetto ai principi di trasparenza e parità di trattamento, dell'inalterabilità della natura generale del contratto, è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 D.L. 4/2022.

Ai fini della revisione del prezzo, farà unicamente fede la eventuale variazione dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi rispetto al valore medio fatto registrare dallo stesso indice nel mese di stipula del contratto di appalto.

La revisione è riconosciuta, comunque per la parte eccedente il 10 %, nella misura del minor valore tra la variazione accertata in fase istruttoria dal R.U.P. e quanto motivatamente quantificato dall'istante.

I valori così definiti saranno arrotondati per difetto ai € 0,05 (euro zerovirgolazerocinque).

La revisione secondo le prescritte modalità è concepibile in quanto si riferisca alle annualità di contratto successive alla prima. Restano dunque esclusi/dalla revisione servizi/forniture contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione e non trova applicazione l'art. 1664, co. 1 c.c..

7) RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., Ambiente potrà risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. .

Ambiente, inoltre, , dovrà risolvere il contratto qualora:

- nei confronti del fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.80 del D. lgs 18.4.2016 n.50 e ss.mm.ii.

Il contratto potrà inoltre essere risolto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, nonché in caso di ritardo rispetto anche ad uno solo dei termini previsti dal contratto e dalle norme di legge dallo stesso richiamate o cui lo stesso fa rinvio.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto qualora il fornitore:

- interrompa o sospenda il servizio senza giustificata;
- si renda responsabile di frode in qualunque momento del rapporto nei confronti di Ambiente S.p.A.;
- manifesti incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- non adempia per il proprio personale alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- ponga in essere un subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- perda i requisiti necessari per l'esecuzione del servizio (fallimento, irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare, etc..);
- venga più volte richiamato da Ambiente S.p.A. all'osservanza di norme e prescrizioni di contratto;
- non ottemperi agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n° 136/2010; esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o

delle società Poste Italiane spa ovvero per mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- violi il Modello Organizzativo, le misure integrative o il Codice Etico di Ambiente S.p.A. o soggiaccia a misura interdittiva comminata ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- versi in una situazione di conflitto di interesse o di rapporti con la P.A. ostativi all'esecuzione del contratto;
- presenti dichiarazioni dal contenuto non veritiero;
- successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti;
- diffusione notizie riservate e violazione normativa privacy.

In tali casi, Ambiente S.p.A. potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza che il fornitore possa vantare il diritto di richiedere alcun indennizzo, mediante semplice invio di dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec, salvo il risarcimento del danno. Ambiente potrà inoltre ritenere definitivamente la cauzione prestata salvo il risarcimento dell'ulteriore del danno.

Il contratto si risolverà altresì automaticamente, senza oneri a carico di Ambiente, nelle seguenti fattispecie:

- A) adempimenti a normative sovranazionali, nazionali o regionali, locali etc. e/o a delibere comunali/regionali etc o provvedimenti giudiziari;
- B) revoca o sospensione dell'affidamento del servizio di igiene urbana da parte dei Comuni Soci ad Ambiente;
- C) altre ragioni sopravvenute, anche di interesse pubblico che rendano impossibile o comunque eccessivamente onerosa la prosecuzione del rapporto;
- D) subentro di nuovo Gestore in luogo di Ambiente spa per effetto di provvedimenti dell'Autorità d'Ambito (AGIR- rif. L.R. 36/2013 e s.m.i.)
- E) sopravvenute ragioni economico-finanziarie o di bilancio che Ambiente dovesse rilevare;
- F) sopravvenienze di fatto o di diritto che rendano il rapporto non più di interesse pubblico e/o di interesse strategico per il corretto compimento del servizio pubblico da parte di Ambiente

In tali casi l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle attività regolarmente eseguite, previo accertamento in contraddittorio delle stesse.

8) RECESSO

Ambiente può recedere nei casi previsti dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ambiente può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. .

L'esercizio del diritto di recesso di Ambiente è preceduto da una formale comunicazione al fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni decorsi i quali Ambiente verifica la regolarità della fornitura eseguita.

9) PENALI

In caso di inadempimento, Ambiente Spa, in relazione alla gravità dell'inadempimento potrà irrogare una penale dell'ammontare stabilito in misura giornaliera tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. E' fatto salvo il diritto di Ambiente spa al risarcimento dei maggiori danni subiti. Per il pagamento delle penali e l'eventuale refusione dei maggiori danni subiti, Ambiente spa potrà effettuare trattenute /compensazioni sugli eventuali crediti del fornitore. L'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore del contratto.

10) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o esecuzione del futuro contratto le Parti rinunceranno espressamente alla scelta tra eventuali Fori alternativi convenendo che sarà competente unicamente ed esclusivamente il Foro di Pescara.

11) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese inerenti il contratto relativo alla presente fornitura saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Massimo Del Bianco

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93)